

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI

ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

01. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	ODV (EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO O NATURA A FAVORE DELLE)
Norma legislativa	(articolo 83, comma 1, D.Lgs. 117/2017)
Deducibile/Detraibile	Detraibile
Misura	35%
Rigo della Dichiarazione	RP da 8 a 13 Codice 76
Rigo del Modello 730	E da 8 a 10 Codice 76

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario.

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento.

La spesa comporta **un'alta percentuale di detraibilità** e compete per un importo complessivo **in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro**.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'art. 83, comma 1, secondo periodo, del citato codice del Terzo settore, stabilisce che dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 35 per cento, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore delle organizzazioni del volontariato.

Il citato articolo 83 del codice del Terzo Settore, al comma 4, prevede, **ferma la non cumulabilità delle agevolazioni** di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell'articolo 83 del codice del Terzo Settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.

Pertanto, **il contribuente** che fruisce della detrazione da indicare con il codice 76 nel rigo E8/E10, **non può fruire**, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 83, comma 1, secondo periodo, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per:

le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – rigo E8/E10 cod. 61;

le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo E8/E10 cod. 71);



le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36).

La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 30.000.

Con apposito decreto interministeriale sono individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione e saranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 76.

